

rie, con cui ci avevano provocati. Sieguono poi  
 le condizioni, di cui le principali sono le  
 seguenti. 1. „ Confermiamo in perpetuo al-  
 „ le Città il diritto delle Regalie urbane e  
 „ territoriali, che possiedono presentemente  
 „ e di cui possono mostrare legittimo acqui-  
 „ sto ed investitura. Quanto poi a quel-  
 „ le che si fossero appropriate usurpandole,  
 „ e di cui non potessero mostrare legitti-  
 „ mo possedimento, pagheranno un censo an-  
 „ nuale alla Camera dell'Imperadore: e per  
 „ le Regalie legittime contribuiranno quello,  
 „ ch'è solito di contribuirsi agl'Imperadori.  
 „ 2. I Consoli delle Città saranno investiti  
 „ della Magistratura da' Nunzj Imperiali;  
 „ saranno anche rinnovati ogni cinque anni;  
 „ e giureranno fedeltà all'Imperadore, pri-  
 „ ma di ricevere la investitura del Consola-  
 „ to. 3. Tutti i Cittadini parimente, dagli  
 „ anni sedici sino ai settanta, giureranno fe-  
 „ de all'Imperadore; e questo atto si rinno-  
 „ verà ogni dieci anni. 4. Nelle liti civili,  
 „ ove la somma passi venticinque lire Impe-  
 „ riali, possa ciascuno appellare ai Nunzj  
 „ nostri, che saranno nelle Città. 5. Venen-  
 „ do l'Imperadore in *Lombardia*, tutti i Po-  
 „ poli sieno obbligati di pagargli il solito  
 „ fodero, *paratica* e *mansonato*; cioè la  
 „ stabilita somma di grano, la spesa dell'ac-  
 „ comodare i ponti e le vie per cui egli  
 „ passasse, e il mantenimento suo e della  
 „ sua gente nei luoghi ove facesse soggior-  
 „ no.